

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237)

GU n.277 del 26-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 52

Vigente al: 11-12-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 21 luglio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con

riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

Art. 2

Regimi amministrativi delle attività private

1. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.
2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.
3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.
4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.
6. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Art. 3

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

- 1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di agibilità» sono sopprese;
- 2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire,» sono sopprese;
- 3) al comma 3, la lettera a) è soppressa;
- 4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

b) all'articolo 6:

- 1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono sopprese;
- 2) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;
- 3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono sopprese e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;

4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;

5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire;»;

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). - 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»

d) all'articolo 20:

- 1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.».
- e) il Capo III è così ridenominato: «Segnalazione certificata di inizio di attività»;
- f) all'articolo 22:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività»;
 - 2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

 - a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
 - b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
 - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»;
 - 3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agibilità»;
 - 4) i commi 3 e 5 sono abrogati;
 - 5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;
 - 6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»;
- g) all'articolo 23:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire»;
 - 2) prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

- a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
- b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di cognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di cognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di cognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni piano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»

- 3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attività» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e «segnalazione»;
- h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;
- i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Agibilità). - 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

- a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
- b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
- c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
- d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;

- j) l'articolo 25 è abrogato;
- k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata»;
- l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
- m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

- n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
- o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
- p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
- q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
- r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
- s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
- t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
- u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
- v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
- w) all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24»;
- x) all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati»;
- y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;
 - 2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;
 - 3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata è corredata da»;

4) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;

z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24,»;

2) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica».

Art. 4

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;

b) il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato;

c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».

2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Art. 5

Livelli ulteriori di semplificazione

1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Art. 6

Disposizioni finali

1. L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.
2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 2016

MATTARELLA

Padoan, il Ministro supplente ex articolo 8, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando


ALLEGATO

TABELLA A

La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:


- Quando la tabella indica la **Comunicazione**, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.
- Quando la tabella indica la **SCIA**, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni [30 nel caso dell'edilizia] l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
- Quando la tabella indica la **SCIA unica**, si applica l'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarsi alla normativa vigente.
- Quando la tabella indica la **SCIA condizionata** ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- Quando la tabella indica l'**Autorizzazione**, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- Quando la tabella indica l'**Autorizzazione più la Comunicazione**, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).



Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica.


La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nella Sezione II - Attività edilizia viene effettuata anche una **ricognizione completa degli interventi edili**, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.



SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA
 - 1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare
 - 1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare
 - 1.3. Media struttura di vendita NON alimentare
 - 1.4. Media struttura di vendita alimentare
 - 1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare
 - 1.6. Grande struttura di vendita alimentare
 - 1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare
 - 1.8. Commercio all'ingrosso alimentare
 - 1.9. Vendita da parte di produttori agricoli
 - 1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti
 - 1.11. Forme speciali di vendita
- 2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
 - 2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare
 - 2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare
 - 2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare
 - 2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – alimentare
- 3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
 - 3.1 Altre attività di somministrazione
- 4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI
- 5 ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO
- 6 SALE GIOCHI



6.1	Esercizio di sale giochi.....
6.2	Esercizio di scommesse.....
7	AUTORIMESSE.....
8	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....
9	OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE; MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI.....
10	ACCONCIATORI ED ESTETISTI.....
11	PANIFICI
12	TINTOLAVANDERIE.....
13	ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA.....
14	ALTRÉ ATTIVITÀ

SEZIONE II - EDILIZIA

1. RICONOSCIMENTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI


- 1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990).....
- 1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)
- 1.3. Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001]

2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO


3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

SEZIONE III - AMBIENTE

- 1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale.....
- 1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale.....
- 1.3. AUA - Autorizzazione unica ambientale



- 1.4. Emissioni in atmosfera.....
- 1.5. Gestione rifiuti.....
- 1.6. Inquinamento acustico.....
- 1.7. Scarichi idrici.....
- 1.8. Dighe.....
- 1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici



SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA


1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	D.Lgs. n. 59/2010, art 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett d) e 7	
1. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69	D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5
2. In caso di esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP ai VVF.		D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5
2. Subingresso	Comunitazione			
In caso di esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69	Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del

ATTIVITÀ in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	REGIME AMMINISTRATIVO SUAP ai V.V.F.	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		3.	Cessazione	

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art 65, c 1 D.Lgs. n. 114/1998, artt 4, c.1 lett. d) e 7 D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c.5	
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi;	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al	SCIA unica	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura		



ATTIVITÀ	RECHI AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE DI RECHI AMMINISTRATIVI	RIASSUMENI INFORMATIVI
D.P.R. n. 151/2011.			
5. Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
In caso di esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
6. Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5


1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

ATTIVITÀ	RECHI AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE DI RECHI AMMINISTRATIVI	RIASSUMENI INFORMATIVI
7. Apertura Ampiamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e e 8


ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI INFORMATIVI	
	magazzini), inferiore a 400 mq.						
8.	Subingresso in esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Comunicazione			D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5		
9.	Apertura Atti/riamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)		Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69		
10.	di esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Subingresso	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per volturna prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69		
11.	in esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5		

1.4. Media struttura di vendita alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 90 giorni)	più SCIA per sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:	
12.	Apertura Ampliamento Trasferimento sede	di esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	<p>Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, c.1, lett e) e 8 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
13.	Subingresso in esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
14.	Apertura Ampliamento Trasferimento sede	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA unica	<p>Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai v.v.F.</p>	D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, c.1, lett d) e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari



REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
ATTIVITA' A	magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
15.	Subingresso in esercizio con superficie totale linda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per vettura prevenzione incendi: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Ai fini della vettura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
16.	Cessazione	Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5



1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
17.	Autorizzazione-Silenzio assenso	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per lo svolgimento della attività (60 per indicare la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa)	D.Lgs. n.114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e g D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69	
18.	Subingresso	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai V.V.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c.5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69	
19.	Cessazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai V.V.F.	D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c.5


1.6. Grande struttura di vendita alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
20.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione-Silenzio assenso, decorso 180 giorni (60 per indicare la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA unica	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e g D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari trasmessa a cura del SUAP ai V.V.F.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA unica	Comunicazione	
21.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi.	D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
22.	Cessione	Comunicazione	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai V.V.F.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari. D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5
23.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Subingresso	Comunicazione	La comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio. Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unicamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11 o D.Lgs. n. 59/2010, art 71, c. 1


1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA unica	SCIA più	
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	a) Apertura, trasferimento di sede, ampliamento	a) SCIA unica b) Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	a) Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
	b) Subingresso		b) Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
24. Cessazione		Comunicazione		



1.8. Commercio all'ingrosso alimentare


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI/NORMATIVI
		SCIA unica	SCIA più SCIA per sede e ampliamento dell'esercizio	
25.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11 D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq. o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi.	Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi.
26.	Subingresso	SCIA unica	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:
				La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		27.	28.	
		<p>nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>In caso di attività soggetta a prevenzione innendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.</p>		D.lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
27. Cessazione	Comunicazione			


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		27.	28.	
28. Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.	Comunicazione	<p>Comunicazione al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita.</p> <p>Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.</p>	<p>Alta vendita diretta non si applica il D.lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett. d), D.lgs. n. 114/1998)</p>	D.lgs. n. 228/2001, art. 4

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli




1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

ATTIVITA'		REGIME AMMINISTRATIVO			CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI			RIFERIMENTI NORMATIVI		
29.	Vendita al minuto di alcolici in:	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Comunicazione	
30.	Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art 5	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione	D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art 11, c.14	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		all'avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell'attività).		
31.	Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in:	<ul style="list-style-type: none"> a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita; c) in caso di attività commerciale già avviata. 	<ul style="list-style-type: none"> a) SCIA unica b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione c) comunicazione 	<p>D.lgs. n. 504/1995, art 25, comuni 1 e 4</p> <p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;</p> <p>c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.</p> <p>La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all'Agenzia delle Dogane, è presentata:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;</p> <p>c) all'avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione (successivo a quello dell'attività)</p> <p>In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg. la SCIA preventione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai V.V.F.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai V.V.F.</p>
32.	Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compresi in:	<ul style="list-style-type: none"> a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita. 	<ul style="list-style-type: none"> a) SCIA unica b) Autorizzazione-Silenzio 	<p>D.P.R. n. 151/2011</p> <p>D.lgs. n. 504/1995, art 25, comuni 1 e 4</p> <p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compresi;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande</p>


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO assenso più Comunicazione	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI			RIFERIMENTI NORMATIVI
		c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Comunicazione	c) struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;	
				<p>La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente all'istanza; c) all'avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell'attività). <p>In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai V.V.F. b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai V.V.F. 	
33.	Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:	<p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione</p> <p>c) Autorizzazione</p>	<p>D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22</p> <p>D.Lgs. n. 150/2012, art. 10</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 46</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) contestualmente alla SCIA;</p>




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		<p>b) contestualmente all'istanza,</p> <p>c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell'attività).</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA Prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.</p>	<p>L. n. 281/1963</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7,8 e 9</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 46</p> <p>Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi</p> <p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;</p> <p>c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale.</p> <p>La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente [Regione o delegata], per i casi di cui alla lettera:</p>



ATTIVITA'		REGIME AMMINISTRATIVO			CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI			RIFERIMENTI NORMATIVI	
35.	Vendita di oggetti preziosi in:	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione/silenzio-assenso	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Autorizzazione/silenzio-assenso	In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:	<p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai V.V.F.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai V.V.F.</p>
								<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 127, c.1 e 128</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p>	



ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c. 1	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 18 D.Lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9
36. Vendita di armi diverse da quelle da guerra in:	<ul style="list-style-type: none"> a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita; c) in caso di attività commerciale già avviata. 	<ul style="list-style-type: none"> a) SCIA condizionata b) Autorizzazione c) Autorizzazione 	<p>L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contestualmente alla SCIA; b) contestualmente all'istanza; c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di armi diverse da quelle da guerra (successivo a quello dell'attività). <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti, la SCIA preventivamente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.E.</p>
37.	Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale [macelli, caseifici, prodotti ittici, nuova e altro]	<ul style="list-style-type: none"> a) SCIA condizionata 	<p>Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art 4</p>	<p>Regolamento 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a</p>




ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO			CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione	c) in caso di attività commerciale già avviata.		
b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione	c) Autorizzazione		b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;	verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31
c) in caso di attività commerciale già avviata.				c) Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.	L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione per i casi di cui alla lettera: a) contestualmente alla SCA; b) contestualmente all'istanza; c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale. La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

1.11. Forme speciali di vendita¹


1.11.1 Vendita in spacci interni

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO			CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Apertura	Trasferimento di sede	Ampliamento		
38.				Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di	D.Lgs. n. 114/1998, art 16 D.Lgs. n. 59/2010, art. 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

¹ La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con le forme speciali di vendita indicate nella presente sottosezione, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.




ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
adherenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi		a) settore alimentare b) settore alimentare	non a) SCIA b) SCIA unica	b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.Lgs. n. 59/2010, art. 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	
39.	Subingresso			Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di adherenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi a) settore alimentare b) settore alimentare	a) non b) SCIA unica	a) Comunicazione b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
40.	Cessazione				Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5




1.1.1.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			D.Lgs. n.59/2010, art. 65, c. 1	D.Lgs. n.114/1998, artt. 7, 8, 9 e 17, c. 4
4.1.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	
	a) in esercizio di vicinato: 1. non alimentare 2. alimentare	a) 1. SCIA 2. SCIA unica	a) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria	
	b) in media struttura di vendita: 1. non alimentare 2. alimentare	b) 1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) 2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA	b) e c) 2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria	
	c) in grande struttura di vendita: 1. non alimentare 2. alimentare	c) 1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) 2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA		In caso di settore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata:
				a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL;




ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		a)	b)	
42.	Subingresso in attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:	<p>a) settore alimentare</p> <p>b) settore alimentare</p>	<p>non</p> <p>a) Comunicazione</p> <p>b) SCIA unica</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art 65, c. 1</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>
43.	Cessazione di attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici		Comunicazione	<p>D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5</p>



1.1.1.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			D.Lgs. n. 114/1998, art. 17	D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
44. Avvio dell'attività				
	di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici	a) SClA	b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Le successive installazioni/ disininstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.</p>
45.	Subingresso			D.Lgs. n. 114/1998, art. 17 e 26, c. 5 D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	nell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici	a) Comunicazione	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata</p>
	a) settore non alimentare	b) SClA unica		
	b) settore alimentare			



	a) settore non alimentare	a) Comunicazione	sull'igiene dei prodotti alimentari
49.	b) settore alimentare	b) SCIA unica	<p>b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>
	Cessazione	Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.1.2.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori – alimentare e non alimentare (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		50.	50.	
di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori				D.Lgs. n.59/2010, art. 69, c. 1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a)settore non alimentare	a)SCIA			
b)settore alimentare	b) SCIA unica		<p>b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 3
Nei casi di esercizio tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori	SCIA unica			D.Lgs. n. 114/1998, art. 19, c. 4 La comunicazione dell'eletenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al Questore.	Le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore.	
51.	Subingresso nell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori	a) Comunicazione b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, ya resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 19 e 26, c. 5 D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
52.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art 26, c. 5

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA²

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Avvio	L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla	
53.	Autorizzazione		D.Lgs. n.114/1998, art. 28 c. 3	

² La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.


			concessione del posteggio.
54.	Subingresso	Comunicazione	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 D.lgs. n. 114/1998, artt 26, c. 5 e 30, c. 1
55.	Cessazione	Comunicazione	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 D.Lgs. n. 114/1998, artt 26, c. 5 e 30, c. 1

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			Autorizzazione	D.Lgs. n. 114/1998, artt 28, c 4 e 16
56.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
57.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 artt 26, c. 5 e 30 c. 1

2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			Autorizzazione più SCIA	D.Lgs. n. 114/1998, art 28 c 3
58.	Avvio		Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio. La notifica sanitaria deve essere presentata	D.Lgs. n. 42/2004, art 52



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA unica	Cessazione	
60.	Subingresso	<p>SCIA unica</p> <p>contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1</p> <p>D.Lgs. n. 42/2004, art 52</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1</p> <p>D.Lgs. n. 42/2004, art 52</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
61.	Cessazione	Comunicazione		

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:		
62.	Avvio			<p>D.Lgs. n. 114/1998, art 28, c. 4 e 16</p> <p>D.Lgs. n. 42/2004, art 52</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
63.	Subingresso	<p>SCIA unica</p> <p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1</p> <p>D.Lgs. n. 42/2004, art 52</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>	


2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – alimentare




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA	SCIA più asseverazioni.	
64.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA	SCIA più asseverazioni.	
65.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate	Autorizzazione, silenzio assenso [60 giorni] più SCIA Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del
	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Di esercizio di somministrazione			D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		a)	b)	
di alimenti e bevande in zone intelaiate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali	<p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>a) Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA unica</p>	<p>a) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmessa a cura dei SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 36 TULPS.</p> <p>Al fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>b) Autorizzazione più SCIA</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 c Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p> <p>Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8</p>
			<p>b) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA, che è trasmessa a cura del SUAP</p>	




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		all'ASL	Riassunto	
66.	Subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs n. 59/2010, art. 64, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
67.	Apertura Transferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va rosa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
Apertura Transferimento di sede Ampliamento	Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali	<p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L.n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>	
	a) SCIA unica	<p>a) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	<p>sanitaria più nulla osta di di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti</p>	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>
	68. Subingresso	SCIA unica	




3.1 Altre attività di somministrazione
 (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).


ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		AMMINISTRATIVI	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	
69. Attività di somministrazione al domicilio del consumatore	SCIA unica		<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 e 2 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
70. Avvio Ampliamento Subingresso	SCIA unica	dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime	<p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 36 TULPS.</p>	L.n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c) D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	L.n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c) D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	DETALLO
dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16, 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447 /1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>	<p>a) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste assaverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>
	b) in caso di emissioni superiori	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio, ampliamento e




ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO ai limiti della zonizzazione	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
	SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
	La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. <u>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione</u> Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi previsti	In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	D.P.R. n. 235/2001, art 2 D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)
71.	Avvio Subingresso dell'attività di somministrazione da parte di	SCIA unica	SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)	della SCIA unica, che è trasmessa a cura della SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16, 86 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosuzione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.P.R. n. 235/2001, art. 2 D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16, 86 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013

a) se non si superano le soglie a) SCIA unica




CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
ATTIVITÀ della zonizzazione comunale;		
	a) SCIA per avvio e subingresso dell'attività più sanitaria per notifica acustico:	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>
	b) SCIA condizionata	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto</p>
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		RIEPILOGO	DETALLO	
72.	Avvio Subingresso Ampliamento	Autorizzazione più SCIA	<p>dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	<p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p> <p>Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI INFORMATIVI
Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di sommunistrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TURR, testo post riforma 2004), in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali	L. n. 447 del 1995, art. 8	D.P.R. n. 2227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013	a) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	<p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>b) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 T.U.P.S.</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	
			<p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>




ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
73.	Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	SCIA unica SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste assicurazioni.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Art. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari 16 e 86 TULPs.	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Art. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari 16 e 86 TULPs. L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
		Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	<p>a) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	<p>b) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p>	L'istanza e la documentazione di impatto




ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA unica	SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	
74.	Avvio Subingresso Ampliamento delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico	In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza. SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.lgs. n. 504 del 1995, art. 29 e 63 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari 16 e 86 TULPS.



4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		AMMINISTRATIVI	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	
75. Strutture ricettive	SCIA unica		<p>La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>In caso di strutture con più di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai V.V.F.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 66</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1 e 2</p>
76. Stabilimento balneare - Avvio dell'attività	SCIA previa concessione demaniale		<p>La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1 e 2</p>
Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con somministrazione di cibi e bevande	SCIA unica previa concessione demaniale		<p>In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.</p> <p>SCIA (previa coassegnazione demaniale) per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della 	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86</p>

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI		
			D.Lgs. n. 504/1995, art. 29 e 63	Regolamento n. 352/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	
navigazione		<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.</p>			<p>L. n. 447 /1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		<p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>a) SCIA (previa concessione demaniale)</p> <p>per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico;</p> <p>Al fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p>La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della</p>			




ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata concessione demaniale	previa	b) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico.	In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione.	In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
77.	Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti						
5 ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO							

REGIME AMMINISTRATIVO		RIFERIMENTI NORMATIVI
ATTIVITA'	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
con emissioni sonore		D.P.R. n. 59/2013
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Comunicazione	Ai fini dell'impatto acustico: a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP.
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta.
		In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
7.B.	Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.
		Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c.2
		L.n. 447/1995, art. 8
		D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
			D.P.R. n. 59/2013	
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		<p>a) Autorizzazione più comunicazione di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>		<p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	<p>a) Autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>			<p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di</p>
79.	Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.	<p>Autorizzazione</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2.</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>	


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	
			<p>a) Impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p> <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art 141, c. 2</p> <p>All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2,</p>
80.	Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività.		Autorizzazione	




ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	
In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.		Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per l'attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65 La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV. F.



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80	
8. Spettacolo viaggiante fino a 200 persone		<p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione 	<p>L. n. 337/1968 L. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			L'istanza deve essere presentata al SUAP, L. n. 337/1968 che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
B2. Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone	Autorizzazione			<p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013</p>
		Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:	<p>a) Autorizzazione più comunicazione</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>




6 SALE GIOCHI
6.1 Esercizio di sale giochi

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	L'istanza deve essere presentata al SUAP.			
83. Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario	Successivamente all'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	riascio	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110 D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 3 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65	
In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	L'istanza prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli		L.n. 388/2000, art. 33 c. 1	
Messa in esercizio di ciascun apparecchio	Autorizzazione		In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.	
84. Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT).	L'istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110 D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, art. 2, c. 2-quater D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65		




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		
		In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.		
		In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.		
ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
85. Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse sportive	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art 88 D.P.R. n. 151/2011	
		L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.		
		L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli		
		Prima dell'avvio dell'attività occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.		
		La SCIA prevenzione incendi deve essere		

6.2 Esercizio di scommesse



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 480/2001 75	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 1.
86. Autorimessa senza lavaggio auto, con scarico acque	SCIA unica	SCIA unica	La SCIA prevenzione incendi deve essere compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai V.V.F.	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi più AUA per scarico acque:	D.P.R. n. 152/2006, art 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013	
Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque	SCIA condizionata	SCIA condizionata	La SCIA prevenzione incendi deve essere compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP ai V.V.F. L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.		D.P.R. n. 151/2011 - Allegato 1, punto 75	


7 AUTORIMESSE³



³ Le attività di cui alla presente sottosezione e a quelle successive, riconducibili alla nozione di "industria insalubre" di cui all'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie [R.D. n. 1265/1934] e relativi provvedimenti attuativi, sono assoggettate anche alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell'avvio dell'attività.

8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE


ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		assesso	cd	
Installazione ed esercizio di nuovo impianto;	Autorizzazione/Silenzio (decorsi 90 gg.) più SCIA	Autorizzazione per installazione cd esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più SCIA per prevenzione incendi;	D.Lgs. n. 32/1998 art 1, c.1,2 e 3 D.P.R. n. 151/2011	
Esercizio provvisorio; Aggiunta carburanti in impianti esistenti.		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VVF.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013	
Scarico acque, in caso di scarico auto lavaggio auto	Autorizzazione	Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più AUA per scarico acque:		
		In caso di presenza di lavaggio auto, l'istanza di AUA è presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 32/1998, art 1, c.4, 6 e 6-bis D.P.R. n. 151/2011	
87.	Trasferimento di titolarità Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità	Comunicazione	Comunicazione per trasferimento di titolarità, subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità) più comunicazione per voltura prevenzione incendi;	
88.			Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni.	
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VVF.	



9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI*


ATTIVITÀ Esercizio di attività	REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
		L.n. 224/2012	D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22 L.n. 122/1992 L.n. 447/1995, art. 8
Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti			
Con impatto acustico:			
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica		
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata		
Prevenzione incendi in caso di:	SCIA unica		
a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per		D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54	

* Nella presente e nelle successive sottosezioni della sezione I sono indicati autonomamente gli specifici regimi giuridici necessariamente correlati alle diverse attività.



ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	
autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;	presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai V.V.F.	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.	Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg ⁵	L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta fissa la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
Emisioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
90.	Subingresso	Comunicazione	In caso di emissione di rumori superiori a L.n. 224/2012

⁵ La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).




ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		AMMINISTRATIVI	AMMINISTRATIVI	
Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti		quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.	D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22 D.P.R. n. 387/1994	L. n. 122/1992
Prevenzione incendi in caso di:	Comunicazione	Per subingresso più cominciato per volturna prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54	L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
		Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.		D.P.R. n. 59/2013
10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI				
ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI	AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
91. Apertura Trasferimento di sede	SCIA			L. n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3 e 4 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 2
Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere)				

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento di sede		
Apertura Trasferimento di sede	Attività di acconciatore (parrucchieri e barbiere) con consueto idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività per	L'istanza di AIA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'Istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013, art. 3 e 4	
92. Attività di estetista	SCIA		L.n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c.1 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2	


11 PANIFICI

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:		
93. Apertura Trasferimento Trasformazione		La notifica sanitaria deve essere compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.L. n. 22/3/2006, convertito con L.n. 248/2006, art. 4, c. 2 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74
Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116kw o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA unica	La SCIA prevenzione incendi deve essere compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del		



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	SUAP ai VV.F.
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno ⁶	SCIA condizionata	<p>SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP.</p> <p>Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.</p> <p>In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>D.lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte II V Allegato IV , parte II</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett.h)</p>
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 1500 kg/giorno	SCIA condizionata	<p>SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5</p>	<p>D.lgs. n. 152/2006, art. 269</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett.h)</p>


⁶ La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)



ATTIVITÀ	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
	giorni dal ricevimento dell'istanza.	L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	
Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013

ATTIVITÀ	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
	giorni dal ricevimento dell'istanza.	L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	
94. Attività di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica	SCIA	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:	L. n. 84/2006 D.Lgs. n. 59/2010, art. 79
In caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA unica	La SCIA prevenzione incendi deve essere compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai V.V.E.	74
Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavabici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013
		L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	

12 TINTOLAVANDERIE




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pelhami, escluse le pelliccerie, e delle pulizie lavanderie a ciclo chiuso ⁷	SCIA condizionata	<p>La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP.</p> <p>Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.</p> <p>In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	D.Lgs. n. 152/2006, art. 275, c. 20 c D.P.R. n. 152/2006, art. 275, c. 20 c parte VII, Allegato III alla Parte V


13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DISTAMPA

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	
95. Avvio dell'attività	SCIA	<p>In caso di tipografie e litografie impatto acustico:</p> <p>a) se non si superano le soglie a) SCIA unica</p>	<p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>a) SCIA per avvio dell'attività più</p>

⁷ La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		comunicazione di impatto acustico:	D.P.R. n. 59/2013	
della zonizzazione comunale;	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	La relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.	
In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti			b) SCIA per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurle o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA unica. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: 76
In caso di scarico di acque reflue industriali		SCIA condizionata	La SCIA preventione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VVF.	SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque: D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di		SCIA condizionata	L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II, Allegato IV alla Parte V D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b) L'istanza per l'autorizzazione generale, o




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similiari) non superiore a 30 kg ^s	Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similiari) superiore a 30 kg	<p>AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP.</p> <p>Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.</p> <p>In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art 269</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)</p> <p>L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCLA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>
96. Locali di stallaggio	SCIA	SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera:	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1, secondo periodo</p>
ATTIVITÀ		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
14. ALTRE ATTIVITÀ			

^s La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

			D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 4
97.	Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose	Comunicazione	E' necessario, prima dell'avvio delle attività di trasmettere al Comune la certificazione degli impianti.
98.	Autoscuole	SCIA	Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art 110
99.	Scuole nautiche	SCIA	D.Lgs. n. 285/1992, art. 123
100.	Centri di revisione di veicoli a motore	Autorizzazione più SCIA	D.Lgs. n. 171/2005, art. 42.
101.	Facchinaggio	SCIA	D.Lgs. n. 285/1992, art. 80, c.8
102.	Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo	SCIA unica	D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, c. 3
			D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			L.n. 57/2001, art.17
			D.M. 221/2003
			D.Lgs. n. 59/2010, art 72
			Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934
			Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94
			D.P.R. n. 317/1996 (Registrazione all'anagrafe animale per l'ottenimento o l'aggiornamento del codice Aziendale)
			Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio



			sull'igiene dei prodotti alimentari
			D.P.R. n. 320/1954 art. 17
103. Esercizio di una stalla di sosta Impresa di pulizia disinfestazione, disinfestazione, e derattizzazione sanificazione	Autorizzazione SCIA	L'istanza è presentata al Comune competente. La SCIA è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.	D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3 D.P.R. n. 558/1999, art. 7 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22, c. 3, lett. b) D.M. n. 274/1997
			L. n. 82/1994
104. Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nido, micronido, nido aziendale, ecc.)	Autorizzazione (se prevista da legge regionale)	Autorizzazione del Comune su parere dell'ASL. In caso di un asilo nido con oltre 30 persone, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VVF.	Norme regionali Regolamentazione comunale D.P.R. 15/1/2011 - Allegato I, punto 67
105. Agenzie di pubblici incanti	Comunicazione	La comunicazione deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 1-5
106. Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c.6
107. Altre agenzie d'affari	Comunicazione	La Comunicazione è presentata al SUAP	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115 D.Lgs. n. 112/1998, art. 163



SEZIONE II - EDILIZIA


La sottosezione 1 effettua la ricognizione degli interventi edili e dei relativi regimi amministrativi, indicando nell'apposita colonna l'eventuale concentrazione di regimi.

Nelle sottosezioni successive vengono individuati, per le attività soggette a permesso di costruire, a SCIA, a CILA e per le attività libere, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati. Per ciascuno di essi, nelle apposite colonne, viene individuato il regime amministrativo e viene descritta l'eventuale concentrazione dei regimi.

In particolare, nel caso in cui per la CILA e la SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso, nell'apposita colonna è indicato "CILA e SCIA più autorizzazioni" o "SCIA unica", anziché SCIA condizionata come nelle altre tabelle. La scelta nasce dall'esigenza di contempiare in un unico prospetto "comunicazioni" con diversa denominazione (la CILA, appunto, ovvero la SCIA ad efficacia differita) che caratterizzano esclusivamente gli interventi in materia edilizia. Resta chiara la sostanziale efficacia "condizionata" del titolo, anche per le fasi specifiche in questione.


1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		1.	2.	
Manutenzione ordinaria	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)		D.P.R. n. 380/2001, art 3, c. 1, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. a-bis
2. Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquistati preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. b) e art. 6-bis
3. Manutenzione straordinaria (leggere)	CILA ⁹	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b)


⁹ Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'attività edilizia libera a interventi edili ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 6-bis, e disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 soggetti a permesso di costruire.




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			SCIA ¹⁰	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)
immobiliari con esecuzione di opere anche scortoranti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:	<ul style="list-style-type: none"> - non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso - non modificino la sagoma e i prospetti dell'edificio - non riguardino le parti strutturali dell'edificio 	SCIA ¹⁰	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione
4. Manutenzione straordinaria (pesante) Intervento di manutenzione				10 Vd. Nota n. 9.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		CILA ¹¹	SCIA ¹²	
straordinaria di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio.	1.2.			D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett c), art. 6-bis,
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:				
▪ Opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio.				
5. Restauro e risanamento conservativo (leggero)				Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurargli la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.				
6. Restauro e risanamento conservativo (pesante)				


11 Vd. Nota n. 9.
12 Vd. Nota n. 9.




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI		
				SCIA	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)
Interventi edili rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili,	altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.			Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	
7. Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera"	interventi rivolti a trasformare gli organismi edili mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni				




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>costitutivi elementi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.</p> <p>Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertare la preesistente consistenza.</p> <p>Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sortoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la sagoma medesima dell'edificio preesistente.</p>		




CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
REGIME AMMINISTRATIVO	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>ATTIVITÀ</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) e che non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante: <ol style="list-style-type: none"> 1. non aumenti il volume complessivo 2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati 3. non modifichi i prospetti dell'edificio 4. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico <p>Intervento di demolizione e ricostruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antissismica ▪ stessa sagoma dell'edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs n. 42 del 2004 (paese esistito) 	




ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
o storico culturale]	<ul style="list-style-type: none"> * scuza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera. 		D.P.R. n. 386/2001, art. 10, c. 1, lett. c), 20 e 23, c. 01 lett. a)
8. Ristrutturazione (cosiddetta "pesante")	<p>Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente e comportino: <ul style="list-style-type: none"> 1. aumento del volume complessivo 2. modifiche al 	<p>Nel caso di presentazione della SCA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.</p> <p>Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCA alternativa all'autorizzazione si riferiscono ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1. o 1.2. La relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	



ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
prospetto dell'edificio manufatto edilizio	3. cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico	Nuova costruzione di manufatto Costruzione di manufatti edili fuori terra o interrati.	Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1] e 20	L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
10. Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo	Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi	SCIA alternativa all'autorizzazione	D.P.R. n. 380/2001, art. 23, c. 01, lett b)	Nei casi di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.	D.P.R. n. 380/2001, art. 23, c. 01, lett b)	Nei casi in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2.	



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			Legge	Decreto
piani o di riconoscione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di riconoscione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di riconoscione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.				
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:				
Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:				
* siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo che contengano precise disposizioni pianovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive				




ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
11.	fuori sagoma	Autorizzazione¹³ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.1) e 20			
12.	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.	Autorizzazione¹⁴ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.2) e 20		
13.	Realizzazione di infrastrutture e impianti Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.	Autorizzazione¹⁵ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.3) e 20		

¹³ Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni. Restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44. In alternativa al permesso di costruire è ammessa la SCLA in caso di interventi di cui all'articolo 23 comma 01, lettere b) e c).


¹⁴ Vedi nota n. 13.

¹⁵ Vedi nota n. 13.




ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
14.	Torri e tralicci Installazione di torri e tralicci per impianti radio- ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.	Autorizzazione ¹⁶ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	Nel caso in cui l'autorizzazione si rifinisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.4) e 20	
15.	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzino o depositi Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.	Autorizzazione ¹⁷ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla	Listanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5) e 20	


¹⁶ Vedi nota n. 13.
¹⁷ Vedi nota n. 13.



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		16.	17.	
legge:	<ul style="list-style-type: none"> * che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili * che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. 	<p>16. Manufatti leggeri in strutture ricettive</p> <p>installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.</p>	<p>Attività libera</p> <p>Nei casi in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)</p>	D.P.R. n. 380/2001 art. 3, c. 1, lett e.5)




ATTIVITÀ		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
fattispecie previsti dalla legge:					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, preventivamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. 		<p>Nei casi in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e,6) e 20	
17. Realizzazione di pertinenze	Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.	di Autorizzazione ¹⁶ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001			
		Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al 			



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
18.	pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifiche come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.	Depositi e impianti all'aperto Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.	Autorizzazione¹⁹ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001.	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
19.	Nuova costruzione (clausola residuale) Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 380/2001. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edili non riconducibili alle fattispecie	Autorizzazione²⁰ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	 Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20 D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e)




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
20. Ristrutturazione edilizia urbanistica	delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo,	Autorizzazione ²¹ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. f) e 20
21. Eliminazione delle barriere architettoniche	Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbano-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edili, anche con la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.	Attività libera	L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, art 6, c 1, lett b)

²¹ Vedi nota n. 13.




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		CILA	Atti	
ovvero ■ di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio				
22. Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche.	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art 6-bis	
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che: ■ comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero ■ di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio				
23. Attività di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarruri, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art 6, c. 1, lett. c)	
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: ■ che siano eseguite in aree esterne al centro edificato				
24. Movimenti di terra Movimenti di terra:	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri	D.P.R. n. 380/2001, art 6, c. 1, lett. d)	


REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
ATTIVITA'	strettamente pertinente all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.	titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art 6, c. 1, lett. e- <i>bis</i>)	D.P.R. n. 380/2001, art 6, c. 1, lett. e- <i>bis</i>)
25.	Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, provviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art 6, c. 1, lett. e- <i>bis</i>)
26.	Opere contingenti e temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.	Attività libera	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: <ul style="list-style-type: none">▪ Opere dirette a soddisfare obiettive contingenti e temporanee▪ Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità▪ e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione D.P.R. n. 380/2001, art 6, c. 1, lett. e- <i>ter</i>)
27.	Pavimentazione di aree perennizzanti	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione		



ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque locali tombati			dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	
28. Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici		Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. c- <i>quater</i>)
I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:				
▪ al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.				
29. Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza		Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. c- <i>quinquies</i>)
Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici				




ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	CILA ²²
30. CILA (Clausola residuale)	Sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edili e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	


²² Vedi nota n. 9.

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
2001.					
31.	Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato) Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi.	CILA ²³	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c.1	
32.	Elementi costitutivi della fatispecie desunti dalla legge: ■ che siano eseguite in aree interne al centro edificato Movimenti di terra non incrementi all'attività agricola Movimenti di terra.	CILA ²⁴	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c.1	
33.	Elementi costitutivi della fatispecie desunti dalla legge: ■ non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali Serre mobili stagionali [con strutture in muratura] Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento	CILA ²⁵	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c.1	


²³ Vedi nota n. 13.
²⁴ Vedi nota n. 13.
²⁵ Vedi nota n. 13.




ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		CILA	SCIA	
dell'attività agricola. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che presentano strutture in muratura di pertinenze minori	34. Realizzazione di Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale.	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.		D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e/6) e 6-bis, c. 1
	35. Varianti in corso d'opera a permessi di costruire		Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art 22, commi 2 e 7



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	<p>del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Varianti in corso d'opera che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ non incidono sui parametri urbanistici ■ non incidono sulle volumetriche ■ non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia ■ non alterano la sagoma dell'edificio ■ questora sottoposta a 		




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			SCIA	D.P.R. n. 380/2001, art. 22, c. 2-bis
vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni	• non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.	36. Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	




ATTIVITA'		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
37.	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali Varianti a permessi di costruire.	Autorizzazione ²⁶ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2-bis	
38.	Elementi constitutivi della fattispecie desunni dalla legge: ■ che configurano una variazione essenziale	Autorizzazione ²⁷ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23-bis, c. 4
39.	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera	Autorizzazione ²⁷ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2
	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla		

²⁶ Vd. nota n. 13.
²⁷ Vd. nota n. 13.




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI		
dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.		convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.			
		Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:		Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono	D.P.R. n. 389/2001, art. 36
		<ul style="list-style-type: none"> - Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, tale comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: <ul style="list-style-type: none"> a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. 	40. Permessi di costruire in sanatoria		

ATTIVITÀ		RECIME AMMINISTRATIVO	CENTRAZIONE DI RECIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione		
Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SClA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 del d.P.R. n. 380 del 2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:	<p>Interventi edili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SClA presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa; ■ se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda 		<p>necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>




ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA	SCIA riguardi	
41. SCIA in sanatoria	Interventi realizzati in assenza di SCIA , o in conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n 380/2001, art. 37	




1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		43.	44.	
Interventi edili riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	Autorizzazione	<p>L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	D.P.R. n. 389/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti provenienti da opere soggette a VIA o AIA.	Autorizzazione più autorizzazione/silenziosamento decorso il termine di 90 giorni			




ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONFERENZA DI SERVIZI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
	Autorizzazione		Autorizzazione		Autorizzazione		Autorizzazione più SCIA
45.	Interventi edili che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, art 146				
46.	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	L'istanza deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 139/2010				
47.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	La segnalazione deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire, quale allegato al modulo per la presentazione della relativa istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 93				




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI		RIFERIMENTI NORMATIVI
48.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 389/2001, art. 94
49.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
50.	Interventi su immobili vincolati idrogeologico	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923




ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONFERENZA DI SERVIZI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
51.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	Autorizzazione		L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.lgs. n. 152/2006, art 115, c.2 R.D. n. 523/1904		
52.				{E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori. } All'art. 49 cod. nav. dal titolo "devozione di opere non amovibili", è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di <i>facile rimozione</i> (senza essere incardiniate al suolo, fatti con materiali privi di c.a. ecc....). L'autorizzazione paesaggistica, definita quale atto <i>autonomo</i> e <i>presupposto tanto</i>	D.P.R. n. 380/2001, art 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D.lgs. n. 42/2004, art 142,		
		Costruzioni in area di rispetto del marittimo	Autorizzazione				




ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI				
		<p>del permesso di costruire e quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti.</p> <p>È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.</p>	<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p style="text-align: right;">53.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare</td> <td style="width: 33%;">Autorizzazione</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>	Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare	Autorizzazione	
Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare	Autorizzazione					



ATTIVITA'		REGIME AMMINISTRATIVO CONFERENZA DI SERVIZI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
54.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, utilizzamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L. n. 394/1991, art. 13		
55.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.P.R. n. 357/1997, art 5 D.P.R. n. 120/2003		
56.	Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, provvedimenti comunali che abbiano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività più	Autorizzazione	a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) La documentazione o l'istanza devono essere presentate, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. b) Autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)		I. n. 447/1995, art. 8 commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI		RIFERIMENTI NORMATIVI
57.	Attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Autorizzazione più Comunicazione asseverata	La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.
58.		Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Autorizzazione più Comunicazione	La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.




1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		CILA/SCIA più autorizzazione	Interventi edili riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categoria B e C.	
59.		L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.		D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 – Allegato I, attività categorie B e C
60.		L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o ALA.	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		61.	62.	
		<p>Interventi edili che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.</p>	<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
		<p>Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica , e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.</p>	<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	D.P.R. n. 139/2010




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA unitaria	CILA/SCIA più autorizzazione	
63.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	La segnalazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.		D.P.R. n. 380/2001, art. 93
64.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità		L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 94



ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NUOMATIVI
		65.	66.	
65.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22	
66.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923	




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
67.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	CILA/SCIA più autorizzazione	<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>(È prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.)</p> <p>All'art. 49 cod. nav. dal titolo "devoluzione di opere non amovibili" è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di facile rimozione (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...).</p> <p>L'autorizzazione paesaggistica, definita</p>
68.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	CILA/SCIA più autorizzazione	D.P.R. n. 380/2001, art. 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D.Lgs. 42/2004, art. 142




ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p>Quale atto autonomo e presupposto tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti.</p> <p>È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.</p> <p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non ha effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	69.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		70.	71.	
Interventi da realizzare in aree naturali protette	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L. n. 394/1991, art. 13 D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	CILA/SCIA più autorizzazione	a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA più autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	a) La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure prense per ridurre o eliminare le emissioni sonore, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		<p>La CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	
73.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e normale, armato, precompresso e a struttura metallica	<p>SCIA Unica</p> <p>La comunicazione asseverata deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c. 1</p>
74.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	<p>SCIA Unica</p> <p>La comunicazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla SCIA Unica.</p>	<p>D.Lgs. n. 81/2008, art. 99</p>




1.3. Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)


ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
75.	Interventi edili riconducibili alla tabella di cui all'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C
76.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotto provenienti da soggetto a VIA o AIA.	Autorizzazione /Silenzio assenso /corso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
77.	Interventi edili che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune D.Lgs. n. 42/2004, art. 146




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	
78.	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica e che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.		D.P.R. n. 139/2010	
79.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	SCIA	La segnalazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
80.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 94




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	
81. Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali			D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22	
82. Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico		Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923
83. Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)		Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art 115, c. 2 R.D. 523/1904
84. Costruzioni in area di rispetto del dominio marittimo		Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D.lgs. 42/2004, art. 142




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione	Autorizzazione	
85.	Costruzioni o opere in prossimità della doganale in linea mare territoriale	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19	
86.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	l. n. 394/1991, art. 13	
87.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
88.	Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	La comunicazione o l'istanza sono presentate allo sportello unico del Comune	l. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		COMMUNICAZIONE	ASSEVERAZIONE	
89.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato, precompresso e a struttura metallica	Comunicazione asseverata	La comunicazione asseverata è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
90.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Comunicazione	La comunicazione è presentata allo sportello del Comune	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99
91.	Agibilità	Ai fini dell'agibilità, la segnalazione è presentata con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, parziali;	SCIA	D.P.R. n. 380/2001, art. 24




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
c) interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.			D.P.R. n. 380/2001, art 65	
92.	Relazione a strutturare ultimare delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica	Comunicazione asseverata		
93.	Comunicazione di fine lavori	Comunicazione	D.P.R. n. 380/2001	
94.	Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Comunicazione	D.P.R. n. 462/2001, artt. 2 e 5	



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	
95.	Messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore	Communicazione D.P.R. n. 162/1999, art. 12	

3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	
96.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili oltre determinate soglie di potenza:	D.Lgs. n. 387/2003, art.12 — Autorizzazione <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eolico > 60 kW ▪ Fotovoltaico > 20 kW ▪ Biomasse > 200 kW ▪ Biogas > 250 kW 	




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		97.	98.	
■ Idroelettrico geotermico kW ²⁸	c >100	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia	SCIA ²⁹ I lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati decorsi 30 gg dalla presentazione	D.lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 5


²⁸ Salvo che non rispettino le condizioni di cui al paragrafo 12.7 del DM sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 nel qual caso, se con potenza fino a 200 kW, fanno una mera comunicazione;

²⁹ Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione di tale procedura agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica.


³⁰ Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzarsi sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
99. Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: i. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;		D.Lgs. n. 28/2011, art 7, c.1	
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.	Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: i. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;	D.Lgs. n. 28/2011, art 7, c.2 D.P.R. n. 380/2001, artt. 6, c.2, lett. a) e 123, c.1	Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: i. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.



ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
101.	Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici	Comunicazione	D.lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 5 D.P.R. n. 380/2011, art. 6
102.	Realizzazione impianti di produzione di biomelanolo id con capacità produttiva non superiore a 500 standard metrici cubi/ora	Autorizzazione/silenzio assenso	D.lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. a)
103.	Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unità di microgenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27	Comunicazione	D.lgs. n. 28/2011, art. 7-bis



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
della legge 23 luglio 2009, n. 99,				
104.	Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi	Autorizzazione		D.Lgs. n. 28/2011, art 8-bis, lett. b)
105.	Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380		Comunicazione asseverata	D.P.R. n. 380/2001, art 125



SEZIONE III - AMBIENTE


1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		AMMINISTRATIVI	NON AMMINISTRATIVI	
1. Realizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale di una installazione in cui si svolgono una o più attività elencate all'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006	Autorizzazione			D.Lgs. n.152/2006, Parte II, Titolo III- <i>bis</i> D.Lgs. n. 152/2006, art 29- <i>otties</i>
Rinnovo/Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni esistenti				
2. Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di A.I.A.	Autorizzazione /Silenzio assenso			D.Lgs. n. 152/2006, art. 29- <i>nonies</i> , c.1
3. Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Comunicazione			D.Lgs. n. 152/2006, art. 29- <i>nonies</i> , c. 4

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		AMMINISTRATIVI	NON AMMINISTRATIVI	
4. Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di VIA: ▪ elencati agli allegati II e III alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006; ▪ elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di as soggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 26 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 tutte le autorizzazioni, concesioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale sono acquisiti nell'ambito del procedimento di VIA e sono sostituiti o coordinati nel provvedimento di VIA.	D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III D.M. n. 52/2015		

1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale

REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
ATTIVITÀ	impatti significativi negativi sull'ambiente;				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente; ▪ elencati all'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 qualora si tratti di opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; ▪ elencati nell'allegato IV, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome", l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente. 	<p>Per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Province Autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 241/90 nell'ambito della Conferenza di Servizi della VIA vengono acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera o intervento</p>			
5.	<p>Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; ▪ le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda 	<p>Autorizzazione</p>	<p>Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità comprende, se necessario, la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III, art.20 D.M. n. 52/2015</p>	




REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
ATTIVITÀ		RIFERIMENTI NORMATIVI	
del D.lgs. n. 152/2006 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;	* elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome";		
REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
ATTIVITÀ		RIFERIMENTI NORMATIVI	
6. Realizzazione di impianti non soggetti ad AIA e/o a VIA nel caso in cui siano assegnati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:	a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	È fatta salva la possibilità, per il gestore, di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggetta solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale	
	b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;		
	c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;		
	d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;		
	e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8,		


REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
ATTIVITA'					
comuni 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;					
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;					
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.					
7. Modifica sostanziale di impianto AUA	Autorizzazione			D.P.R. n. 59/2013, art. 6 D.P.R. n. 59/2013, art. 5	
Rinnovo dell'AUA					
8. Modifica non sostanziale di impianti AUA	Autorizzazione /Silenzio assenso			D.P.R. n. 59/2013, art. 6	

1.4. Emissioni in atmosfera

REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
ATTIVITA'					
9.	<ul style="list-style-type: none"> * installazione di nuovo stabilimento che produce emissioni in atmosfera * trasferimento da un luogo all'altro di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera * modifica sostanziale di uno stabilimento esistente * rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera 	Autorizzazione	Nell'ipotesi di avvio di manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riutrare in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, l'autorizzazione comprende la comunicazione al Comune che può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 R.D. n. 1265/1934, art. 216	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 c. 6
10. Messa in esercizio dello stabilimento	Comunicazione				D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 c. 8
11. Modifica non sostanziale dello stabilimento	Autorizzazione /Silenzio assenso				
12. * installazione * modifica di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente	Autorizzazione /Silenzio assenso	Nel caso di impianti o attività in deroga sottoposti ad AUA, l'autorizzazione può o deve	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II dell'Allegato IV alla Parte V D.P.R. n. 59/2013, art. 7 - Allegato I		




ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI																												
gli impianti e le attività in deroga elencati nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n.152/2006 per i quali sono previste autorizzazioni di carattere generale		essere acquisita nell'ambito dell'AIA. Nei casi di impianti o stabilimenti in deroga soggetti a VIA e/o AIA, questo titolo è acquisito nell'ambito del procedimento di VIA o di AIA																													
1.5. Gestione rifiuti			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ATTIVITÀ</th><th>REGIME AMMINISTRATIVO</th><th>CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI</th><th>RIFERIMENTI NORMATIVI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per le seguenti attività di gestione dei rifiuti elencate all'articolo 8, comma 1 del D.M. n. 120/2014:</td><td></td><td>D.lgs. n. 152/2006, art. 212 D.M. n. 120/2014, art. 15</td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ATTIVITÀ</th><th>REGIME AMMINISTRATIVO</th><th>CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI</th><th>RIFERIMENTI NORMATIVI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto del proprio rifiuti pericoloso in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody> </table>	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per le seguenti attività di gestione dei rifiuti elencate all'articolo 8, comma 1 del D.M. n. 120/2014:		D.lgs. n. 152/2006, art. 212 D.M. n. 120/2014, art. 15	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ATTIVITÀ</th><th>REGIME AMMINISTRATIVO</th><th>CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI</th><th>RIFERIMENTI NORMATIVI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto del proprio rifiuti pericoloso in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;				b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto del proprio rifiuti pericoloso in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;				c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;				d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;			
ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI																												
Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per le seguenti attività di gestione dei rifiuti elencate all'articolo 8, comma 1 del D.M. n. 120/2014:		D.lgs. n. 152/2006, art. 212 D.M. n. 120/2014, art. 15	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ATTIVITÀ</th><th>REGIME AMMINISTRATIVO</th><th>CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI</th><th>RIFERIMENTI NORMATIVI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto del proprio rifiuti pericoloso in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;				b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto del proprio rifiuti pericoloso in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;				c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;				d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;											
ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI																												
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;																															
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto del proprio rifiuti pericoloso in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;																															
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;																															
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;																															



REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>ATTIVITÀ</p> <p>e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;</p> <p>f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;</p> <p>h) categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;</p> <p>i) categoria 9: bonifica di siti;</p> <p>j) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art 212, c. 5 D.M. n. 120/2014, art 16, lett. a), b), c)</p>	

Iscrizione all'Albo mediante procedura semplificata per:


- aziende speciali, consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ai cui al decreto legislativo 18 agosto 2009, n.267 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché di produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
- imprese che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65



ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
14.	Rinnovo dell'iscrizione all'Albo	Proseguzione delle attività in pendenza di procedura di rinnovo dell'iscrizione all'Albo da parte di imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 o certificati UNI-EN ISO 14001.	Comunicazione	D.M. n. 120/2014, art. 22 D.Lgs. n. 152/2006, art. 209, c. 1 D.M. n. 120/2014, art. 22, c. 3
15.	Realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti anche pericolosi	Autorizzazione	Realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 208
			Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti.	Nel caso di impianti sottoposti a VIA, la VIA, ai sensi dell'art. 14, c. 4, Della L. 241/90, comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominato necessari per la realizzazione dell'impianto. Nel caso di impianti sottoposti ad AIA, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del D.lgs. n. 152/06 è compresa e sostituita dall'AIA (ex Allegato IX alla parte seconda del D.lgs. n. 152/06)
			Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti	D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15

1.6. Inquinamento acustico

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI



REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
ATTIVITÀ		
16.	Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Autorizzazione L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
17.	Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Comunicazione L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
18.	Valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di: a) scuole e asili nido b) ospedali c) case di cura e di riposo d) parchi pubblici urbani ed extraurbani e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 8 della l.n. 447/1995.	Comunicazione L. n. 447/1995, art. 8, c. 3
19.	Svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, anche in deroga ai valori limite.	Autorizzazione L. n. 447/1995, artt. 4 e 6

1.7. Scarichi idrici

REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
ATTIVITÀ		
20.	Nuovo scarico di acque reflue industriali recipitante e rianno - in rete fognaria pubblica - in corpo idrico superficiale o sul suolo	Autorizzazione D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124-125
21.	Trasferimento dell'attività	Autorizzazione D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio / stabilitimento ▪ Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio / stabilitimento da cui derivi uno scarico di acque reflue avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente 			D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
22.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trasferimento dell'attività ▪ Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio / stabilitimento ▪ Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio / stabilitimento da cui derivi uno scarico di acque reflue non avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente 	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art.124, c 8
23.	Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recipitante <ul style="list-style-type: none"> - in rete fogneria pubblica - in corso idrico superficiale o sul suolo 	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art.107, c. 3
24.	Smaltimento in fogna di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 165, c. 2
25.	Approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al pubblico acquedotto di distribuzione	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 104, c. 5
26.	Scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi.	Autorizzazione		D.M. 28 luglio 1994
1.8. Digue				
ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
27. Operazioni di invaso, sgomberamento, stangamento e		Autorizzazione / Silenzio	Qualora l'invaso artificiale o la	D.Lgs. n. 152/2006, art. 114, commi 2 e 3

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		assenso	diga siano ricompresi in un sito natura 2000 o in sua prossimità, è necessario sottoporre il progetto a valutazione di incidenza (V.Inc.A) ai sensi dell'art. 5 del dpr 357/97 e s.m.i. In tale caso è necessario procedere ad autorizzazione espressa in ragione delle previsioni di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".	
manovra degli scarichi delle dighe	assenso			

1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione /Silenzio assenso	Autorizzazione	
28. Utilizzo da parte dei consorzi di bonifica e irrigui delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo				D.Lgs. n. 152/2006, art. 166, c. 1
29. Immersione in mare di materiali di escavo di fondali marino o salmastri o di terreni litoranei emersi;				D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1, lett a) e 2 D.M. n. 173/2016
30. Immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove non sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale				Sono esclusi i nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale
31. Movimentazione dei fondali marini connessa all'attività di posa in mare di cavi e condotte				Net caso di cavi e condotte sottoposti a Via, l'autorizzazione alla movimentazione dei fondali è acquisita nell'ambito del procedimento di VIA
32. Ripristino, senza aumenti di cubatura, delle opere immerse in mare				D.Lgs. n. 152/2006, art. 109
33. Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento				D.Lgs. n. 152/2006, art. 110

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI RECAMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
	Comunicazione		
reflui	Utilizzazione agronomica degli effuenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché dalle acque reflue provenienti dalla aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006, e da piccole aziende agroalimentari	D.Lgs. n. 152/2006, art. 112, c. 1 D.L. n. 5046/2016	
34.			

16G00237

